

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	70
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	120

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	119
ERRATA CORRIGE	119

SEDE REFERENTE

Martedì 4 dicembre 2018. – Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Laura Castelli, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Garavaglia.

La seduta comincia alle 11.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il deputato Gemmato sottoscrive il subemendamento Trizzino 0.41.029.7; il deputato Zucconi sottoscrive la nuova formulazione della proposta emendativa Cro-

setto 19.06; i deputati Zoffili e De Martini sottoscrivono la proposta emendativa Di Muro 77.010; la deputata Prestigiacomò sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cestari 64.047; la deputata Boschi sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Lorenzin; i deputati Saltamartini, Patassini e Foscolo sottoscrivono le proposte emendative Liuzzi 13.03, Binelli 16.7, Tomasi 55.4, Trano 85.04, Amitrano 40.039, Carbonaro 46.025, Bellachioma 48.01 e 61.011, Viviani 49.090, Maccanti 55.063, Pella 60.046, Cestari 60.054 e 64.047, Vanessa Cattoi 75.3, Bella 78.033 e Gallo 78.034; i deputati Miceli e Navarra sottoscrivono i subemendamenti Vitiello 0.21.86.17 e 0.21.86.18; il deputato D'Attis ritira il subemendamento 0.89.026.1.

Tenuto conto della richiesta proveniente dai gruppi di opposizione di poter svolgere una discussione di carattere più organico sull'insieme delle proposte emendative riconducibili a un singolo tema, avverte che, in tali casi, avrà luogo un'u-

fettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

85. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis

(Facoltà di applicazione)

1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

85. 04. *(Nuova formulazione)* Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 87.

Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 con le seguenti: fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di en-

trata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle ride terminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

87. 2. I Relatori.

ART. 88.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019

88. 013. *(Nuova formulazione)* Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Norme in materia di entrate locali)

1. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: « per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

88. 025. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pa-